



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **51** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE AD ACQUISTO AUTONOMO.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** mese di **marzo** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
- AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE AD ACQUISTO AUTONOMO.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che necessita procedere al rinnovo del servizio di fornitura carburante da autotrazione degli automezzi comunali onde assicurarsi sia dal lato tecnico che economico, le migliori condizioni di approvvigionamento.

Dato atto come sia oggi in essere la convenzione stipulata da Consip s.p.a con Kuwait Petroleum Italia S.p.a,(CIG 6046243D8D) attiva dal 02/11/2015 al 02/11/2017 denominata “Carburanti rete – Fuel Card 5” per la fornitura, mediante l'utilizzo di Fuel Card, di carburante per automezzi per l'ambito Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, convenzione che prevede uno sconto per litro di carburante, sul prezzo consigliato, di € 0,100 al netto di IVA.

Evidenziato come la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene disposizioni per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata, vero che il comma 494 modifica l'articolo 1, comma 7, terzo e il quarto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), ribadendo la regola per cui, nelle categorie merceologiche menzionate, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT) a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, sono tenute ad avvalersi delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP o dalla centrale di committenza regionale (nel nostro caso APAC) ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione (id est gare telematiche o mercato elettronico).

In merito è noto come la norma faccia salva la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e APAC.

La modifica apportata dalla legge di stabilità restringe i limiti entro cui è consentita questa specifica deroga, peraltro già osservati, imponendo che tali corrispettivi devono essere inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionali.

Anche la normativa provinciale pone il ricorso alla negoziazione autonoma come opzione residuale rispetto al ricorso alle convenzioni Consip, peraltro il comma 510 della medesima legge di stabilità nazionale, disciplina un'ipotesi generale di deroga all'acquisto mediante adesione alla convenzione, ove il ricorso alle medesime sia obbligatorio (come nel caso di specie) e ciò ove non sia conveniente sotto il profilo tecnico ed economico, comunque assicurando che le deroghe, alias gli acquisti autonomi avvengano esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti.

Si evidenzia in merito come i distributori più vicini a Malè della rete Kuwait siano a Cles e Peio, quindi nel migliore dei casi a 15 km di distanza quando, di contro, nell'arco di alcuni chilometri siano presenti ben tre stazioni di servizio.

Stante detta situazione si è ritenuto sussistere le condizioni per avvalersi della ipotesi di deroga dianzi indicata, vero che a parte il problema tempo (senza pensare alla minor operatività e alla variabile traffico nelle stagioni invernali ed estive quando le presenze turistiche aumentano considerevolmente) e deperimento mezzi per coprire la maggior distanza, calcolata sul tragitto andata e ritorno in 24 Km (al netto delle percorrenze necessarie per coprire le distanze rispetto a impianti "locali"), si deve aggiungere che la variabilità dei prezzi alla pompa sul servito, di riferimento per il calcolo dello sconto, è molto significativa ponendo i diversi distributori alle volte come più convenienti ed alle volte no, in ragione di una scostistica praticata per valori assai simili.

Considerato pertanto come il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per "mancanza di caratteristiche essenziali", si ritiene qui di autorizzare la deroga evidenziando sommariamente e salvo più puntuale e precisa verifica da parte del Responsabile del procedimento che gestirà la gara delle reali condizioni economiche dell'offerta, che:

- Maggior consumo convenzionale calcolato forfettariamente in un litro di carburante per ogni 10Km, $(24\text{Km} \times 1/10) = 2,4 \text{ l}/\text{rifornimento}$ pari ad €3,00.- (€/l 1,273)
- Tempo di percorrenza medio al Km. di un mezzo 1,5 min, $(24\text{Km} \times 1,5) = 36 \text{ min}/\text{rifornimento}$
- Costo orario uomo Qualifica funzionale B base € 2400/h., $(36\text{min} \times 24,00.-/60\text{min}) = 14,40.- \text{ €}/\text{rifornimento}$.
- Capacità media serbatoio mezzi 30 litri.

Considerando dette variabili, ipotizzando anche la non applicazione di alcuna scostistica (oggi di fatto pari a € 0,0918/l riconosciuta e comunque ottenibile in una qualche misura) avremmo una incidenza di sovraccosti per raggiungere Cles pari ad € 17,40/17,70.- per rifornimento, ammortizzabili solo nel caso di mezzi dotati di serbatoi superiore a l. 174 quando su n. 9 in dotazione solo uno supera gli 80 litri di capienza.

Per quanto detto, dato appunto atto che sono presenti tre impianti di distribuzione nei comuni contermini di Terzolas, Croviana e Dimaro-Folgaria (quello più distante posto a meno di 3 km.) che espongono mediamente un prezzo alla pompa scontato, la convenienza economica sul prezzo al litro è praticamente assente salvo più precisa verifica delle risultanze di gara onde appurare e documentare il rispetto dei limiti minimi percentuali di sconto individuati della novella normativa e pari ad un 3%, ciò logicamente riconoscendo i maggiori costi per distanza.

Atteso che, per quanto sopra esposto, l'adesione alla convenzione CONSIP attualmente attiva, per l'acquisto di carburante da autotrazione risulta non vantaggiosa per questo Comune poiché il costo per maggiori consumi di carburante e in termini di tempo per addivenire all'approvvigionamento inciderebbero sul costo finale togliendo poi per più tempo personale dai compiti istituzionali, operatività da privilegiare soprattutto in inverno quando in presenza di nevicata l'assenza per 20/30 minuti aggiuntivi ben può pesare sul corretto mantenimento delle condizioni di transitabilità e sicurezza delle strade vero che le maestranze del comune svolgono parte del servizio di sgombero e tutto quello di inghiaiatura.

Ritento di confermare come il bene oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali si ritiene

di autorizzare la non adesione alla nuova convenzione “Carburanti rete – Fuel Card 5” stipulata da Consip Spa con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. in quanto economicamente non vantaggiosa, fornendo atto di indirizzo per procedere all'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunale presso un impianto di distribuzione collocato alla distanza di 3 km. massimo dal deposito degli automezzi.

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolare l'art. 1 comma 510 che testualmente recita: “510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.”

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di non aderire, per quanto esposto in premessa, alla nuova convenzione “Carburanti rete – Fuel Card 5” stipulata da Consip Spa con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. in quanto economicamente non vantaggiosa per questo Comune poiché il costo per maggiori consumi di carburante e di tempo per addivenire all'approvvigionamento sarebbe superiori allo sconto previsto, tanto da non giudicare, salvo finale verifica, il bene oggetto di convenzione non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

2. Di derogare conseguentemente a tali modalità, sentito l'Organo di vertice, esperendo una propria procedura di evidenza pubblica, cioè almeno un confronto concorrenziale (anche con modalità telematica), che porti all'aggiudicazione ad un corrispettivo inferiore almeno del 3% (10% se telefonia) rispetto al corrispettivo aggiudicato da Consip considerati anche i sovraccosti per distanza.
3. Di fornire nei termini di cui in narrativa gli indirizzi per procedere all'affidamento da parte del responsabile del Settore tecnico alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali presso un impianto di distribuzione collocato ad una distanza massima di 3 km. dal deposito degli automezzi parametrando l'effettiva scontistica per prezzo convenzionale che elabori i dati distanza e tempo.
4. Di trasmettere al competente ufficio della Corte dei Conti il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della Legge 28/12/2015, n. 208.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESI IN DATA 29.03.2016 – AI SENSI DELL'ART. 81 DEL DPReg. 01.02.2005, N. 3/L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE AD ACQUISTO AUTONOMO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
F.to - ing. Noemi Stablum -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO**
F.to - Adriana Paternoster -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 29.03.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **01.04.2016** al giorno **11.04.2016**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, **30.03.2016**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio